



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DELLA SINDACA**

**ATTO N. ORD 321 DEL 23/09/2025**

**OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO APPARTAMENTO SITO IN VIA TAVELLA CIV. 1 INT. 1A, CAUSA INCENDIO.**

**La Sindaca**

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

**Premesso che:**

- in data 16/09/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva una comunicazione da parte della Sala Operativa della Polizia Locale circa un intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio presso l'appartamento in Via Tavella civico 1 interno 1A;
- in pari data personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità ha provveduto ad esperire un sopralluogo presso l'appartamento. In sede di sopralluogo si sono visionati lievi danni da incendio localizzati nel vano cucina, danni da fumo nonché danni da allagamento a causa dell'acqua di spegnimento. Non si sono rilevati danni alle strutture;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e vista la momentanea impossibilità di una libera fruizione dell'immobile, si è disposto - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato - lo sgombero dell'appartamento sito in Via Tavella civico 1 interno 1A, in ragione anche del temporaneo allontanamento degli occupanti disposto dal personale dei Vigili del Fuoco precedentemente intervenuto;

**Considerato che** all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 16/09/2025 – rif. prot. 0458308.I del 16/09/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di

Documento sottoscritto digitalmente

contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

**Dato atto** delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

**Dato atto che** del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da Nota Prot. 0458167.U del 16/09/2025;

**Considerato altresì che:**

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

**ORDINA**

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 16/09/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità - e con la nota prot. 0458167.U del 16/09/2025 - la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso causa incendio - fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato alla professione – per:

- l'interno 1 A del civico 1 di Via Tavella;

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro - ed al Municipio 1 Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Entrate Tributarie e Canonici - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO  
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*